



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE <i>Area:</i> INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 98/2010 concernente "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art. 82 della Lr 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma".			
_____ (MARIOSA SANTINO) _____ (CASTALDI LUCIANO) _____ (L. CASTALDI) _____ (M. LASAGNA) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE, AMBIENTE  <div style="text-align: right;">(Refrigeri Fabio) L'ASSESSORE</div>		
<b>DI CONCERTO</b>	POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA, RIFIUTI  <div style="text-align: center;">(Civita Michele) L' ASSESSORE</div>		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 26/05/2015 prot. 278</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**OGGETTO:** Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 98/2010 concernente “Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall’art. 82 della L.r. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma”.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell’Assessore Infrastrutture, politiche abitative, ambiente

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii.;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2015”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

**VISTA** la Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e ss. mm. e ii.;

**VISTA** la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 04 dicembre 1993, n. 493, “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.”;

**VISTA** la Legge 30 aprile 1999, n. 136, “Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;

**VISTA** la Legge regionale 06 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e ss. mm. e ii.;

**VISTA** la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, art. 82 e successive modificazioni con cui è stato istituito nel bilancio regionale 2002-2006 il fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;

**VISTA** la D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 concernente la concessione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle province di Roma (esclusa Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma;

**VISTA** la D.G.R. n. 98/2010 concernente “Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall’art. 82 della L.r.16 aprile 2002 n. 8, di

cui alla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma”;

**VISTA** la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 che all’art. 2, commi 165-171, prevede un programma di investimenti a sostegno della casa che garantisca strumenti idonei e concretamente realizzabili, anche a seguito della rimodulazione di parte degli stanziamenti riferiti ai singoli interventi, ovvero in sostituzione degli strumenti finanziari precedentemente previsti, con particolare riferimento al soppresso fondo rotativo per l’edilizia agevolata di cui all’art. 82 della L.r. n. 8/2002 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il comma 133 dell’art. 2, della Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” con il quale si dà attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa, di cui all’articolo 2, commi da 167 a 171, della succitata Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito del programma 02, “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, e, a decorrere dall’anno 2017, mediante le risorse preordinate nell’ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

**VISTO** il comma 134 dell’art. 2 della succitata Legge regionale n. 7/2014 che prevede la definizione delle modalità di attuazione del programma di cui al comma 133 mediante l’adozione, previo parere della commissione consiliare competente, di una deliberazione della Giunta regionale che tenga conto di quanto previsto dall’articolo 3ter, commi 1, lettera c) e 1bis, lettera b), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche;

**RITENUTO** che le previsioni di cui alla succitata Legge regionale n. 7/2014 possano essere attese mediante la modifica e l’integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 98/2010 tenendo conto:

- di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 18/2012, con particolare riferimento ai criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3 ter della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche;
- dei criteri di cui all’art. 8 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (locazione con clausola di riscatto);
- che il contributo possa essere concesso mediante l’utilizzazione delle risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 02, “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”;
- della reale destinazione del contributo che, come ribadito dalle recenti sentenze del TAR per il Lazio (Sezione Seconda Bis), confermano quale destinatario ultimo, quindi “*beneficiario reale*”, il cittadino, secondo la ratio della specifica normativa di riferimento, essendo il contributo uno strumento per la realizzazione di abitazioni per determinate categorie di soggetti impossibilitati ad accedere al libero mercato;

**RITENUTO** opportuno nell’interesse generale, al fine di dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico delle imprese operanti nel settore dell’edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e al fine di

assicurare che gli interventi edilizi siano attuati sollecitamente per consentire gli auspicati esiti positivi sul piano occupazionale e degli investimenti, apportare modifiche ed integrazioni alla succitata deliberazione di Giunta regionale n. 98/2010;

**DATO ATTO** che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al presente atto ammontano complessivamente ad euro 56 milioni a valere sul triennio 2015-2017 e che, secondo l'adeguata programmazione della spesa, sono ripartite in euro 6 milioni per l'anno 2015, euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 30 milioni per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che, in base alla ripartizione suddetta a valere sul triennio 2015-2017, alla copertura degli interventi di cui al presente atto si provvede mediante il capitolo di spesa E62120, iscritto nel programma 02 della missione 08, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.03.03 e, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., mediante il relativo fondo pluriennale vincolato, capitolo E62801, iscritto nel medesimo programma 02 della missione 08, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.02.01, da integrare con successivo provvedimento amministrativo del responsabile finanziario dell'ente, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**ACQUISITO** il parere preventivo della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14/07/2015;

Per tutto quanto premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

### **DELIBERA**

- di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 98/2010 concernente "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art. 82 della L.r. 16 aprile 2002 n. 8, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma", mediante la sostituzione di tutti gli allegati in essa contenuti con gli allegati "A" e "B" della presente deliberazione che ne diventano parte integrante.

L'accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente).

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia

Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla D.G.R.L. 30 aprile 2004, n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente in Roma Capitale.

## PREMESSA

Sono oggetto delle presenti direttive tutti gli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004, n. 355 e successive modifiche e integrazioni, localizzati esclusivamente in Roma Capitale. Al fine di consentire la corretta realizzazione degli interventi costruttivi, con riferimento in particolare ai compiti di coordinamento e d'indirizzo tecnico e procedurale che la Regione svolge, si forniscono opportune disposizioni attuative in rapporto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a livello nazionale e regionale ed ai dispositivi contenuti nelle deliberazioni di giunta regionale riguardanti sia la concessione di contributi e finanziamenti a cooperative edilizie ed imprese di costruzione sia le determinazioni dei limiti di costo convenzionale.

## 1. TERMINI INIZIO LAVORI

Riguardo all'attuazione dei programmi edilizi occorre richiamare le disposizioni di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 12 per le quali gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dal termine stabilito dalla pubblicazione del provvedimento Regionale. Pertanto con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 12/1999, sono confermati i finanziamenti di cui alle delibere D.G.R.L. 20 marzo 2009, n. 164 e s.m.i. e D.G.R.L. 20 marzo 2009, n. 165 e s.m.i. assegnando, quale nuovo termine per l'inizio dei lavori, 13 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento nel caso in cui sia già intervenuta la delibera di assegnazione dei diritti di superficie ovvero, in mancanza, ai sensi dello stesso articolo 7 bis, comma 4bis, il termine dei 13 mesi è sospeso fino all'adozione della delibera di assegnazione dei diritti di superficie da parte di Roma Capitale.

## 2. DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI

In relazione agli interventi costruttivi ammessi a fruire delle agevolazioni previste nell'allegato "A" al capo IV della D.G.R.L. 30 aprile 2004, n. 355 e dai successivi provvedimenti regionali, nella lettera di ammissione al finanziamento per ciascun operatore sono stati indicati il numero di alloggi da realizzare a cui Roma Capitale dovrà fare riferimento per l'assegnazione dell'area e delle volumetrie necessarie. A riguardo, tenendo conto di quanto indicato nella D.G.R.L. n. 98/2010, Roma Capitale ha assegnato agli operatori una volumetria pari a circa 270 metri cubi per alloggio. È importante precisare che le scelte comunali sono condizionate da vari elementi riferibili alla normativa del Piano di Zona e che si possa verificare una non puntuale corrispondenza tra le normative di Piano, la situazione progettuale-urbanistica del Piano di zona ed il programma costruttivo come sopra dimensionato.

Qualora non si consegua un rapporto puntuale tra numero di alloggi finanziato e quello realizzabile sull'area individuata da Roma Capitale, è possibile consentire un minore o maggiore numero di alloggi che, comunque, devono sempre rispettare le caratteristiche tipologiche e tecnico/costruttive come da prescrizione della vigente normativa sull'edilizia agevolata. In caso di realizzazione, nell'ambito della volumetria assegnata da Roma Capitale, di un numero di alloggi maggiore o minore di quello riportato nella deliberazione regionale di individuazione dell'operatore

beneficiario del finanziamento regionale, il finanziamento complessivo, determinato ai sensi del successivo paragrafo 7, è distribuito proporzionalmente su tutti gli alloggi effettivamente realizzati. Tali alloggi, che dovranno essere riportati nel Q.T.E., soggiacciono agli impegni sottoscritti dall'operatore con la presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui alla D.G.R.L n. 355/2004 e agli obblighi derivanti dalle agevolazioni concesse.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'area su cui realizzare gli interventi finanziati, si ricorda che questi vanno localizzati innanzitutto nell'ambito dei Piani di Zona approvati e vigenti e, subordinatamente, anche nei piani di Zona soltanto adottati (e qualora questi siano in variante al P.R.G., dopo che gli stessi siano stati trasmessi per l'approvazione). Inoltre, si ricorda che in assenza dei suddetti Piani di Zona approvati o solo adottati, la localizzazione degli interventi finanziati potrà avvenire anche nell'ambito delle delimitazioni assunte in conformità dell'art 51 della Legge n.865/1971. Infine, si ricorda che l'art 22 della Legge n. 179/1992 consente la localizzazione su aree poste al di fuori dei Piani e delle delimitazioni di cui sopra, purché oggetto di convenzionamento di cui agli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001.

La superficie massima delle abitazioni di cui alla presente normativa, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti, metri quadrati 95 e non può essere inferiore a metri quadrati 45.

### 3. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto, completo di tutti gli elaborati, dovrà rispettare le norme tecniche vigenti in materia di edilizia agevolata convenzionata nonché quelle regionali, statali e comunitarie in materia edilizia, ivi comprese quelle relative alla prevenzione incendi, efficientamento energetico, acustica, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All'atto della partecipazione al bando di concorso tutti gli operatori ammessi in graduatoria utile hanno redatto e allegato alla domanda un capitolato prestazionale e di qualità secondo i parametri specificati negli allegati allo stesso bando: si tratta di parametri che sono stati nel frattempo largamente recepiti e alcuni di essi resi obbligatori, in leggi e normative anche nazionali. Pertanto, tutti gli interventi di edilizia finanziati dalla Regione, a partire dalle condizioni qualitative richieste per legge o regolamenti, devono comunque realizzare, tra quelli qui di seguito riportati e meglio specificati nell' Allegato D del bando di concorso, il risparmio energetico di cui al seguente punto 5 e il risparmio idrico di cui al seguente punto 7, nonché ulteriori tre livelli prestazionali scelti dall'operatore, rispetto ai normali standard costruttivi. I maggiori livelli prestazionali specificati nel suddetto Allegato D del bando di concorso sono riferiti al:

1. Benessere termo igrometrico;
2. Benessere respiratorio, olfattivo e qualità dell'aria;
3. Benessere visivo;
4. Benessere acustico;
5. Risparmio energetico (obbligatorio per tutti gli interventi edilizi);
6. Abbattimento inquinamento elettromagnetico;
7. Risparmio Idrico (obbligatorio per tutti gli interventi edilizi);
8. Prevenzione incendi;
9. Manutenzione;
10. Fruibilità.

Le finalità e le funzionalità dei punti 5 e 7, nonché degli ulteriori tre livelli prestazionali scelti dall'operatore, devono essere certificate da specifica relazione firmata da un tecnico competente e contenente il calcolo delle energia e dell'acqua risparmiata mediante l'adozione delle tecniche sopra citate. Il calcolo tecnico allegato deve documentare che gli impianti realizzati di cui al punto 5 assicurino un risparmio energetico non inferiore al 5 per cento rispetto agli standard previsti

dalla normativa vigente mentre, per gli impianti di cui al punto 7, dovrà essere dimostrato il metodo seguito per ottenere il risparmio idrico. Ai fini dei criteri e delle modalità per la salvaguardia delle risorse idriche, rientrano nelle specifiche dei livelli prestazionali del punto 7 quanto stabilito dalla Legge regionale 27 maggio 2008, n. 6. Il professionista incaricato del progetto, con appositi elaborati grafici e particolari costruttivi, nella relazione che accompagna il progetto per l'ottenimento del permesso di costruire dovrà illustrare la rispondenza del progetto ai requisiti prestazionali e di qualità di cui l'operatore intende avvalersi per il rispetto di quanto stabilito nel bando di concorso e nelle presenti direttive.

Al termine dei lavori, per le opportune verifiche di rispondenza alla presente normativa ed alla convenzione, l'operatore dovrà consegnare alla Regione Lazio apposita relazione del Direttore dei Lavori che dovrà asseverare la rispondenza delle opere eseguite al progetto che ha ottenuto il permesso di costruire, con particolare riferimento ai requisiti prestazionali e di qualità tecnica adottati. Tale relazione dovrà essere supportata dalla documentazione fotografica eseguita in corso d'opera e da certificazioni e/o schede tecniche dei materiali impiegati. Il capitolato prestazionale e di qualità allegato in occasione della presentazione delle domande si intende ricompreso nelle prescrizioni sopra riportate e nelle normative sopravvenute.

#### 4. PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è richiesto secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio, ed è rilasciato, a chi ne ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia) tenendo presenti le disposizioni contenute nella Lr 28 luglio 1978, n. 35 pubblicata sul B.U.R.L 10 agosto 1978 S.O. n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

#### 5. CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E OPERATORI

Tutti gli interventi realizzati all'interno di un Piano di Zona sono oggetto di apposita Convenzione ex art. 35 della Legge n. 865/1971, alla quale, pertanto, si rinvia. A tale proposito sembra opportuno richiamare che la deliberazione di concessione del diritto di superficie o di proprietà deve contestualmente determinare "il contenuto della Convenzione". Tale adempimento è fondamentale non solo per la corretta gestione del Piano di Zona ma anche ai fini della gestione e della qualità dei complessi edilizi. Per quanto riguarda, invece, il contenuto della Convenzione, è opportuno evidenziare quanto segue:

- Requisiti oggettivi dell'operatore: da verificare in collaborazione con gli Uffici regionali. Al riguardo si precisa che restano confermate, anche per questa tipologia d'interventi, le disposizioni relative alle variazioni e/o trasformazioni societarie previste dalla D.G.R.L n. 1071/2002 e dalla D.G.R.L. n. 1072/2002, come modificate, da ultimo, dalla D.G.R.L. n. 254/2012. L'adozione di eventuali provvedimenti è demandata alla competente direzione regionale.
- Corrispettivo delle opere di urbanizzazione: trova applicazione l'art. 21 della Legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 come modificato dall'art. 9 della Legge regionale 19 aprile 1994 n. 11. Trattandosi di edilizia convenzionata non è invece dovuto il corrispettivo riferito al costo di costruzione;
- Termine di inizio dei lavori: nei limiti fissati dalle norme regionali (vedi paragrafo n. 1);
- Termine di ultimazione dei lavori: deve essere commisurato alla cubatura dell'intero edificio autorizzato dal permesso di costruire; il mancato conseguimento degli allacciamenti ai pubblici servizi produrrà la automatica concessione di proroga sulla data di ultimazione dei lavori solo nel caso che non dipenda dalla volontà dell'operatore ma da inerzia del Comune;
- Costo di costruzione: ai soli fini della determinazione del contributo massimo concedibile e ai fini della programmazione si richiamano i costi di costruzione di cui al capo V dell'allegato A della

DGRL 30 aprile 2004 n° 355 rivalutati secondo l'indice ISTAT costo di costruzione al 31 dicembre 2014.

## 6. DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI E VINCOLI

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 (B.U.R.L. n. 48/2008 S.o. n.167) la destinazione degli alloggi può essere trasformata da locazione permanente, di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004, in "locazione per non meno di 25 anni". Ciò può essere disposto dalla Regione con le modalità di cui alla delibera di Giunta regionale 17 dicembre 2010, n. 594 su specifica richiesta del singolo soggetto attuatore del programma ammesso a finanziamento agevolato.

In applicazione delle previsioni legislative di cui alla Legge 23 maggio 2014, n. 80 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."* nonché in attuazione dei commi 133 e 134 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 *"Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie"* gli operatori possono optare per la locazione con clausola di riscatto come definito dall'art. 8 della succitata legge n. 80/2014 e con le modalità ivi descritte destinando, comunque, una quota non inferiore al 30% di tutti gli alloggi realizzati, in "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni".

Per le diverse tipologie di locazione, in analogia con quanto previsto dal Regolamento regionale 18/2012, trattandosi di alloggi realizzati in Roma Capitale, l'importo del canone di locazione è fissato in 5 euro metro quadrato. Tale importo si intende comprensivo del contributo regionale di cui al successivo paragrafo 7) e al netto degli oneri di gestione e dell'IVA, se dovuta. Per il computo delle superfici si fa riferimento alla superficie complessiva (Sc) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 1996, n. 9678 concernente "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata".

Il canone a partire dall'1 gennaio 2015 è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per gli alloggi destinati alla locazione con clausola di riscatto il contratto sottoscritto, registrato e trascritto ai Registri Immobiliari, dovrà prevedere:

- a) il costo dell'alloggio che non potrà essere superiore del prezzo massimo di prima cessione stabilito in Convenzione da Roma Capitale;
- b) una anticipazione a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C. non superiore al 20% del prezzo massimo di prima cessione stabilito in Convenzione da Roma Capitale;
- c) il canone di locazione di cui sopra, al netto dell'IVA, se dovuta, è computato per almeno il 35% dell'importo in conto prezzo di acquisto dell'alloggio ovvero, qualora non avvenga l'acquisto della proprietà nel termine previsto dal contratto, è computato per l'intero importo come canone di locazione o corrispettivo di godimento in caso di cooperative edilizie;
- d) che qualsiasi onere fiscale, tassa, imposta o tributo derivante dal possesso dell'immobile è ripartito tra i contraenti secondo la normativa vigente;
- e) le modalità di corresponsione della restante parte del prezzo che saranno liberamente definite tra le parti;
- f) l'opzione di riscatto che potrà essere esercitata tra le parti fin dalla stipula del contratto.

Al contratto di locazione con clausola di riscatto, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante:

*"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", con esclusione del comma 1bis.*

Per rendere razionale la gestione degli interventi costruttivi, nell'ambito dei piani di zona di Roma Capitale, gli operatori possono realizzare alloggi da destinare alla "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni" in complessi unitari. In tal caso, il fine lavori deve essere contestuale per l'intero intervento finanziato, salvo cause indipendenti dalla volontà dell'operatore. Qualora per motivi non legati alla volontà degli operatori non sia possibile portare a termine parte dell'intervento sarà possibile depositare un Q.T.E. parziale fermo restando che la polizza fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente.

Alla Regione sarà trasmesso l'atto d'obbligo unilaterale con la specifica delle abitazioni assegnate in "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni" nonché di quelle assegnate in locazione con clausola di riscatto. Saranno, altresì, trasmessi alla Regione i contratti sottoscritti e registrati nonché la trascrizione ai Registri Immobiliari per i contratti degli alloggi con clausola di riscatto, come previsto dalla succitata normativa.

## 7. FINANZIAMENTO DEGLI ALLOGGI

Il finanziamento degli alloggi destinati alla "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni" e degli alloggi destinati alla locazione con clausola di riscatto è costituito da un contributo erogato direttamente dalla Regione Lazio come di seguito specificato:

per gli alloggi destinati alla "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni" il contributo massimo concedibile, nell'ambito della volumetria complessiva assegnata da Roma Capitale ad ogni singolo operatore, è calcolato sulla base del D.M. 5 agosto 1994 "Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata" ed è pari al 20% del costo di costruzione di nuova edificazione- di cui al capo V dell'allegato A della DGRL 30 aprile 2004 n° 355- rivalutato secondo l'indice ISTAT "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" al 31 dicembre 2014 per un alloggio "standard" avente una superficie complessiva (Sc) di metri quadrati 120. Per il computo della superficie complessiva (Sc) degli alloggi realizzati, si fa riferimento alla citata Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 1996, n. 9678 concernente "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata". Il contributo regionale è erogato con le modalità riportate al successivo paragrafo 8 punto c). Tale contributo calcolato per 300 rate mensili, è scomputato mensilmente dal canone di locazione che, pertanto, è determinato in 5 euro mq/mese di superficie complessiva, di cui al precedente paragrafo 6. Conseguentemente, il beneficiario reale del contributo è il conduttore.

Per gli alloggi destinati alla locazione con clausola di riscatto il contributo massimo concedibile, nell'ambito della volumetria complessiva assegnata da Roma Capitale ad ogni singolo operatore, è determinato forfettariamente in euro 4.500,00 per un alloggio avente una superficie complessiva (Sc) di metri quadrati 120. Per il computo della superficie complessiva (Sc) degli alloggi realizzati si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 1996, n. 9678 concernente "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata". Il contributo è erogato con le modalità previste dal successivo paragrafo 8 punto c). Tale contributo calcolato per 84 rate mensili, è scomputato mensilmente dal canone di locazione che, pertanto, è determinato in 5 euro mq/mese di superficie complessiva, di cui al precedente paragrafo 6. Conseguentemente, il beneficiario reale del contributo è il conduttore.

## 8. MODALITÀ DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione e la successiva erogazione del contributo saranno effettuate secondo le seguenti fasi procedurali:

### a) Deposito documentazione iniziale

- N. 3 copie Q.T.E. iniziale + copia del file su cd;
- Copia Permesso di Costruire e n.3 copie del relativo progetto: il progetto dovrà contenere le perimetrazioni del piano di zona e dell'edificio da eseguire su: C.T.R.N. scala 1:5.000 stralcio orto-fotografico aggiornato dell'area d'intervento;
- Dichiarazione dell'operatore del numero di quanti alloggi destinati alla locazione con clausola di riscatto di cui al precedente paragrafo 6, fermo restando che almeno il 30% dovrà essere destinato alla locazione permanente con possibilità di trasformazione in locazione per non meno di 25 anni. Le quantità indicate nella dichiarazione devono essere riportate nel Q.T.E. iniziale;
- Relazione Asseverata;
- Copia autenticata della Convenzione, ex art. 35 Legge n. 865/1971, relativa all'intervento con allegati eventuali atti d'obbligo;
- Attestato di inizio lavori;
- Iscrizione Albo nazionale per le cooperative edilizie (Legge n. 59/1992).

A seguito di verifica della completezza della documentazione prodotta la competente struttura rilascerà l' "Attestato di avvenuto deposito del Q.T.E. iniziale".

### b) Provvedimento regionale di concessione

Il provvedimento regionale di concessione sarà emesso a favore del soggetto attuatore dell'intervento, previa verifica dei requisiti oggettivi dell'operatore, sulla base del costo convenzionale di costruzione risultante dal Quadro Tecnico-Economico dell'intervento per un importo non superiore a quello risultante dall'applicazione, per ognuna delle tipologie di locazione, dei criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2) del paragrafo 7).

### c) Erogazione dei Contributo

Il contributo sarà concesso mediante anticipazioni che saranno erogate in tre rate nella misura complessiva del 100% dell'ammontare stabilito nel provvedimento di concessione previa una o tre fidejussioni bancarie o assicurative rilasciate da società assicurativa compresa nell'elenco delle compagnie autorizzate dall'IVASS di importo corrispondente all'anticipazione. Sono, altresì, ammesse fidejussioni rilasciate dai soli CONFIDI iscritti, ai sensi dell'art. 155, comma 4 bis e seguenti del T.U.B., nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

La prima rata, pari al 35%, sarà erogata a inizio lavori da documentare con attestato rilasciato dal Comune.

La seconda rata e terza rata di eguale importo saranno erogate rispettivamente come di seguito specificato:

- la seconda rata all'ultimazione delle tamponatura e della copertura previa perizia giurata del direttore dei lavori.
- la terza rata con l'emissione del provvedimento regionale conclusivo di riconoscimento del contributo.

La fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo relativo alle tre rate o le tre fidejussioni bancarie o assicurative a copertura dell'importo di ogni singola rata saranno svincolate a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento del contributo di cui alla successiva lettera d).

### d) Provvedimento regionale di riconoscimento del contributo

A seguito della presentazione del certificato comunale di fine lavori e del Q.T.E. finale dell'intervento sarà emesso il provvedimento regionale di riconoscimento del contributo. Con tale provvedimento sarà stabilito l'esatto ammontare del contributo relativo all'intervento e svincolate

le polizze fidejussorie.

Documentazione da depositare:

- N. 3 copie Q.T.E. finale + copia del file su cd;
- Documentazione fotografica dell'intervento realizzato;
- Copia eventuale D.I.A. o Variante al Permesso di Costruire;
- Fine Lavori rilasciato dal Comune con l'indicazione dell'eventuale D.I.A. e/o Permesso di Costruire;
- Certificazione Prezzi Massimi Prima Cessione (Rilasciato dal Comune);
- Relazione Asseverata Finale;
- Atto d'obbligo come da schema predisposto dalla competente struttura regionale;
- Contratti già sottoscritti e registrati nonché la trascrizione ai Registri Immobiliari per i contratti degli alloggi con clausola di riscatto.
- Perizia giurata come da schema predisposto dalla competente struttura regionale.

Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo l'operatore dovrà anche documentare, qualora uno o più alloggi non saranno ancora locati, di aver pubblicizzato la disponibilità degli alloggi da locare mediante avviso su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nella provincia, fornendo nell'avviso tutte le necessarie indicazioni, e trasmettendo copia dell'avviso pubblicato alla Regione e a Roma Capitale.

L'operatore sarà tenuto a dichiarare di accettare gli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell'ambito dell'edilizia abitativa al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.

## 9. CESSIONE, VENDITA O ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Per entrambe le tipologie la decorrenza della locazione, ai fini della scadenza del periodo di 25 anni ovvero ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, ha inizio dalla data di richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui al D.P.R. 380/2001 ovvero di "dichiarazione asseverata" sulla sussistenza dei requisiti necessari a garantire l'agibilità.

Sia gli interventi realizzati per la "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni" che per quelli realizzati per la "locazione con clausola di riscatto" non può essere effettuata- fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art.10, comma 10 bis della legge n° 80 del 23 maggio 2014- la cessione dell'intero programma, o vendita totale in blocco degli alloggi, ovvero la cessione a terzi, in tutto o in parte degli alloggi prima della scadenza del periodo se non è trascritto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari- mediante apposito atto d'obbligo debitamente registrato- il vincolo locatizio e non siano stati notificati, a cura del soggetto attuatore, alla competente Direzione Regionale, i prezzi massimi di prima cessione per le imprese o i prezzi convenzionali per le cooperative, certificati da Roma Capitale, determinati in applicazione delle norme stabilite nella presente normativa.

Gli alloggi realizzati per la "locazione permanente" con possibilità di trasformazione in "locazione per non meno di 25 anni", decorsi almeno dieci anni dall'inizio della locazione, possono essere alienati dal proprietario al conduttore dell'alloggio che ne faccia espressa richiesta. In tal caso è restituita alla Regione Lazio- in quanto già conteggiati nelle rate mensili di canone determinato per tale ragione in 5 euro metro quadrato- la quota parte del contributo concesso, proporzionalmente ai mesi di locazione non maturati.

Nel caso in cui l'operatore non riesca a locare gli immobili sugli stessi dovranno essere mantenuti i vincoli e le obbligazioni assunte dalle norme regionali di finanziamento nonché dalla Convenzione ex art. 35 legge 865/71.

## 10. REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI E LIMITI DI REDDITO

I requisiti soggettivi dei destinatari degli alloggi sono fissati dall' art. 16 della Legge regionale 12 del 6 agosto 1999 e s.m.i., dalla D.G.R.L. 6 luglio 1999 n. 3747 e s.m.i. nonché dalle determinazioni dirigenziali concernenti le variazioni dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell' edilizia agevolata.

Per l'accertamento dei requisiti soggettivi si procederà come segue:

- per le Cooperative la data di accertamento dei requisiti sarà quella del verbale di assegnazione in locazione dell'alloggio; per il solo requisito del reddito, è applicabile l'art. 23 della legge n. 457/78 per i soci risultanti già iscritti alla cooperativa alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale di approvazione delle graduatorie definitive e di ammissione al finanziamento.
- per le Imprese l'accertamento è riferito alla data del contratto registrato ovvero alla data del contratto preliminare registrato.

Copia

QTE	<b>REGIONE LAZIO</b> <b>Politiche della Casa</b>
-----	---

**Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica**

**EDILIZIA AGEVOLATA  
NUOVE COSTRUZIONI**

D.G.R.L. 30 aprile 2004 n.355

**IDENTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

**"Locazione Permanente" con possibilità di trasformazione in "Locazione per non meno di 25 anni"**

**alloggi destinati alla locazione con clausola di riscatto**

**100%** alloggi destinati alla Locazione Permanente con possibilità di trasformazione in "Locazione per non meno di 25 anni"

**0%** alloggi destinati alla Locazione con clausola di riscatto

**Contributo Spettante Totale**

€

Contributo Spettante per la locazione Permanente con possibilità di trasformazione in "Locazione per non meno di 25 anni"

€

Contributo Spettante per la Locazione con clausola di riscatto

€

**IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE**

Ragione Sociale			
Sede legale			
Cap	Comune	Tel.	

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Comune		Provincia	
Comprensorio			
Località / via			

**DATI DI PROGRAMMA**

Progetto redatto da :		
Approvato in commissione edilizia in data:		
Permesso di Costruire n°		in data

	<b>Q.T.E. INIZIALE</b>		<b>Q.T.E. FINALE</b>
--	------------------------	--	----------------------

Scelta dei livelli prestazionali specificati nell'Allegato D del bando di concorso di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004	Scelta
1. <b>Benessere termo igrometrico;</b>	
2. <b>Benessere respiratorio, olfattivo e qualità dell'aria;</b>	
3. <b>Benessere visivo;</b>	
4. <b>Benessere acustico;</b>	
5. <b>Risparmio energetico</b> ( <i>Obbligatorio per tutti gli interventi edilizi</i> );	<b>X</b>
6. <b>Abbattimento inquinamento elettromagnetico;</b>	
7. <b>Risparmio idrico</b> ( <i>Obbligatorio per tutti gli interventi edilizi</i> );	<b>X</b>
8. <b>Prevenzione incendi;</b>	
9. <b>Manutenzione;</b>	
10. <b>Fruibilità.</b>	
<b>Le finalità e le funzionalità dei punti 5 e 7 precedenti, nonché degli ulteriori tre livelli prestazionali scelti dall'operatore, devono essere certificate da specifica relazione firmata da un tecnico competente</b>	

**Modalità compilazione del Quadro Tecnico Economico:**

*Indicare i dati nelle caselle non colorate*

- 1) **S.U.** :indicare la **S**uperficie **U**tile abitabile dell'alloggio (calcolata al 100%) compresa tra 45 mq e 95 mq.
- 2) **S.n.r.** :indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).
- 3) **S.P.** :indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).
- 4) Superfici con caratteristiche non fruibili di finanziamento: Indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO													C.T.N.:		Alloggi Finanziati con Locazione permanente		Num.	Perc.	Alloggi destinati alla Locazione con clausola di riscatto		Num.	Contributo regionale "Locazione Permanente" con possibilità di trasformazione in "Locazione per non meno di 25 anni"	Prezzo di Cessione	
															0	0%			0					
Superfici con caratteristiche non fruibili di finanziamento:															0,00		0,00	Finanziato con Locazione con clausola di riscatto						
N° unità	Fabbricate	Scala	Interno	S.u. Superficie utile (2)	S.n.r. superficie non residenziale				S.p. parcheggio				S.c superficie complessiva finanziabile	Costo convenzionale dell'alloggio	Parti comuni	ad uso esclusivo dell'alloggio	S.c superficie complessiva di Vendita	Percentuale applicata	Superficie minima	100%	0,00 mq	0,00 mq	€	-
					balconi	cantine	altre superfici	organismo abitativo	Totale Snr	n° posto	superficie posto auto	totale spazi di manovra												
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,000	€	-			0,000					€	-	
1							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
2							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
3							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
4							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
5							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
6							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
7							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
8							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
9							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
10							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
11							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
12							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
13							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
14							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
15							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
16							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
17							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
18							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
19							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
20							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
21							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
22							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
23							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
24							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
25							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
26							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
27							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
28							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
29							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
30							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
31							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
32							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
33							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
34							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
35							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
36							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
37							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
38							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
39							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	
40							0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	€	-	0,00		0,000				€	-	

Inizio lavori il:		Fine lavori il:	
<b>IL PROGETTISTA</b> <i>(timbro e firma)</i>		<b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b> <i>(timbro e firma)</i>	
		Il sottoscritto dichiara che le superfici: superficie utile di mq <b>0,00</b> superficie non residenziale di mq <b>0,000</b> superficie a parcheggio di mq <b>0,000</b> corrispondono a tutte quelle del progetto approvato dalla Commissione edilizia in data: dichiara inoltre che il valore <b>K</b> (rapporto tra volume e superficie utile) è pari a: <input type="text"/>	
<b>IL RICHIEDENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>		dichiara inoltre che le superfici non residenziali eccedenti i 45% ammontano a mq: <b>0,000</b>	
<b>ATTESTAZIONE REGIONALE DI DEPOSITO INIZIALE</b>		<b>ATTESTAZIONE REGIONALE DI DEPOSITO FINALE</b>	

Valore, pari al 20% del costo di costruzione, a mq per Alloggio da destinare alla "Locazione Permanente" con possibilità di trasformazione in "Locazione per non meno di 25 anni" per un presunto alloggio avente una superficie complessiva (Sc) di metri quadrati 120

€

-

Valore ad Alloggio da destinare alla locazione con clausola di riscatto per un alloggio avente una superficie complessiva (Sc) di metri quadrati 120

€

4.500,00